REGOLAMENTO (CE) N. 478/97 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1997

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio. riguardo al prericonoscimento di gruppi di produttori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 48.

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96 prevede la possibilità di un periodo transitorio di prericonoscimento per consentire ai gruppi di produttori nuovi, o non riconosciuti a norma del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (3), di conformarsi ai requisiti di riconoscimento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96; che occorre pertanto definire determinati requisiti per la concessione del prericonoscimento ai gruppi di produttori che presentano un piano;

considerando che, onde favorire l'istituzione di organizzazioni di produttori stabili e capaci di fornire un contributo duraturo al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno che il prericonoscimento venga concesso solamente ai gruppi di produttori che possono dimostrare di essere in grado di conformarsi, entro un periodo di tempo determinato, a tutti i requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96:

considerando che, per consentire ai gruppi di produttori di adeguarsi progressivamente ai requisiti previsti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e dal regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione (1) per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, occorre prevedere requisiti meno rigorosi per la concessione del prericonoscimento; che occorre inoltre consentire agli Stati membri di determinare requisiti più rigorosi di quelli previsti nel presente regolamento, purché restino nei limiti di quelli stabiliti dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e dal regolamento (CE) n. 412/97, per tener conto delle diverse situazioni di produzione e di commercializzazione nei vari Stati membri:

considerando che, al fine di permettere la ristrutturazione di organizzazioni di produttori riconosciute, il requisito

previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), punto 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 non si applica qualora il gruppo di produttori prericonosciuto ottenga il riconoscimento fatta salva, per gli Stati membri, la possibilità di stabilire requisiti più severi;

considerando che, per consentire ai gruppi di produttori di presentare un piano di riconoscimento conforme all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2200/96, occorre precisare le informazioni che i gruppi di produttori sono tenuti a fornire nel suddetto piano;

considerando che, al fine di permettere ai gruppi di produttori di meglio rispondere alle condizioni per il riconoscimento, è necessario autorizzare modificazioni del piano di riconoscimento; che a tal fine è opportuno prevedere che lo Stato membro possa chiedere al gruppo di produttori misure correttive che assicurino l'esecuzione del piano:

considerando che il gruppo di produttori può conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e al regolamento (CE) n. 412/97 prima del termine del piano di riconoscimento; che occorre prevedere disposizioni che consentano al suddetto gruppo di presentare una domanda di riconoscimento a norma dei regolamenti summenzionati; che, per motivi di coerenza, la concessione di un tale riconoscimento ad un gruppo di produttori deve implicare la fine del suo piano di riconoscimento:

considerando che, per consentire ai gruppi di produttori prericonosciuti di attuare un programma operativo, conformemente al regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione (5) sin dal momento del riconoscimento, occorre dare a tali gruppi la facoltà di presentare un progetto di programma operativo contemporaneamente alla domanda di riconoscimento:

considerando che, per garantire una gestione corretta dell'organizzazione comune dei mercati, occorre che gli Stati membri informino regolarmente la Commissione sulla situazione relativa alla concessione dei prericonoscimenti nonché sull'evoluzione del settore, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 412/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

^{(&#}x27;) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1. (') GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (') GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8. (') GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 9.